

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

Regolamento comunale per la tutela della riservatezza dei dati personali

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 dd. 16.12.2008

Il Segretario Generale
Forrer dr. Elio

Il Presidente del Consiglio
Campigotto dr. Matteo

INDICE

PARTE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e definizioni

CAPO II

I SOGGETTI

Art. 2 - Il titolare del trattamento dei dati personali

Art. 3 - Requisiti per la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali

Art. 4 - Gli incaricati del trattamento dei dati personali

Art. 5 - I soggetti esterni

Art. 6 - Elenco dei responsabili

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Art. 8 - Informativa agli interessati

Art. 9 - Diritti dell'interessato

Art. 10 - Principi in materia di videosorveglianza

Art. 11 - Finalità in materia di videosorveglianza

Art. 12 - Compiti del Sindaco e della Giunta comunale

CAPO IV

MISURE DI SICUREZZA

Art. 13 - Sicurezza dei dati personali

Art. 14 - Compiti della Giunta comunale

Art. 15 - Compiti del responsabile del trattamento dei dati personali

CAPO V

PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI

Art. 16 - Pubblicità e diffusione di atti e provvedimenti dell'Amministrazione comunale

Art. 17 - Pubblicità e diffusione di albi e elenchi

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Compiti della Segreteria comunale

CAPO I
PARTE GENERALE

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali e lo svolgimento delle operazioni di videosorveglianza di cui è titolare l'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle sue funzioni, gestisce le banche dati ed esercita la videosorveglianza rispettando i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Ai fini del presente regolamento, per funzioni, s'intendono quelle:
 - a) previste dalla legge, dallo statuto comunale e dai regolamenti;
 - b) svolte in attuazione di convenzioni, accordi di programma, intese e sulla base di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
 - c) collegate all'accesso e all'erogazione di servizi resi alla cittadinanza;
 - d) svolte in attuazione di contratti collettivi di lavoro in materia di pubblico impiego;
 - e) svolte in relazione all'esercizio dell'autonomia organizzativa e amministrativa;
 - f) comunque previste o prevedibili negli strumenti programmatici comunali.

CAPO II
I SOGGETTI

Art. 2

Il titolare del trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione comunale è la titolare del trattamento dei dati personali; a tal fine è rappresentata dal Sindaco, al quale compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, come rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali, in via esclusiva:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i responsabili del trattamento dei dati personali, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 3

Responsabile del trattamento dei dati personali

1. I responsabili del trattamento dei dati personali sono nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. La nomina e i compiti affidati ai responsabili devono essere specificati per iscritto dal titolare.

Art. 4

Gli incaricati del trattamento dei dati personali

1. Gli incaricati del trattamento dei dati personali sono dipendenti comunali nominati tali contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Gli incaricati sono autorizzati al trattamento di dati personali, di cui è titolare l'Amministrazione comunale, per l'esercizio e nei limiti delle funzioni e mansioni svolte.
3. Contestualmente alla nomina, da effettuarsi per iscritto, sono analiticamente specificati istruzioni, compiti e responsabilità.

Art. 5

I soggetti esterni

1. I soggetti esterni all'Amministrazione comunale e dei quali questa si avvale per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali di cui essa è titolare, sono nominati responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnate.
2. I soggetti nominati rispettano le disposizioni recate dal capo III del presente regolamento.
3. Ai soggetti nominati sono fornite le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, per gli opportuni controlli nei limiti dell'incarico o dei rapporti contrattuali o istituzionali, individuando l'ambito di possibile comunicazione e diffusione dei dati stessi.

Art. 6

Elenco dei responsabili

1. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, di cui è titolare l'Amministrazione comunale, è diffuso sulla rete civica e depositato, in forma cartacea, presso la Segreteria comunale.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione comunale tratta i dati personali per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, nei limiti dettati da norme di legge, statutarie e regolamentari.
2. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla normativa in materia di accesso agli atti anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali a privati ed a soggetti pubblici sono effettuate se previste da norme di legge, statutarie o regolamentari.
4. L'Amministrazione comunale può chiedere ad altri soggetti pubblici, ai concessionari, ai gestori o agli incaricati di pubblici servizi, ai privati, la comunicazione di dati personali.
5. L'Amministrazione comunale favorisce la comunicazione e lo scambio di dati con gli altri soggetti pubblici, i concessionari, i gestori e gli incaricati di pubblici servizi nonché con i soggetti privati che collaborino con essa per l'esercizio delle attività istituzionali, anche mediante il collegamento informatico e telematico diretto tra le rispettive banche dati.

Art. 8

Informativa agli interessati

1. I responsabili del trattamento dei dati personali informano gli interessati circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di conferire i dati;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti dell'interessato;
 - f) le generalità del titolare e del responsabile del trattamento;
 - g) l'indicazione del Segretario comunale quale responsabile designato ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - h) l'indirizzo del sito web dell'Amministrazione comunale ed il recapito della Segreteria comunale presso la quale è consultabile l'elenco aggiornato dei responsabili.

3. I responsabili del trattamento dei dati personali assicurano che la modulistica contenga, anche in sintesi, o abbia allegato un prospetto informativo con gli elementi indicati al comma precedente.

Art. 9

Diritti dell'interessato

1. La richiesta per l'esercizio dei diritti degli interessati, di cui agli articoli 7 e 146 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è presentata in forma scritta, anche tramite fax o posta elettronica, al Segretario comunale, quale responsabile dell'Amministrazione comunale designato per l'esercizio dei diritti degli interessati. 2. Il Segretario comunale, con la collaborazione dei responsabili del trattamento dei dati personali, valuta ed evade la richiesta entro quindici giorni dalla data di protocollazione.

3. Il Segretario comunale, se il termine di dieci giorni per l'espletamento delle operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta non può essere rispettato, lo comunica all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo del messo comunale, o con e-mail di posta certificata. In tal caso il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10

Principi in materia di videosorveglianza

1. Nell'esercitare attività di videosorveglianza l'Amministrazione comunale rispetta i principi di liceità, di necessità, di finalità e di proporzionalità tra i mezzi impiegati ed i fini perseguiti.

2. Il trattamento dei dati avviene secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.

3. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:

a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;

b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;

c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;

d) il periodo di conservazione dei dati è limitato allo stretto necessario e non eccede mai le ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatta salva la conservazione per un lasso di tempo superiore in relazione a festività o a chiusura degli uffici;

e) la conservazione dei dati, oltre il termine previsto alla lettera d), è possibile, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di cittadini che abbiano un interesse diretto concreto ed attuale

per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, solo in relazione al verificarsi di illeciti o quando siano in corso indagini giudiziarie;

f) i dati raccolti per fini determinati, non sono utilizzati per finalità diverse o ulteriori, fatte salve le esigenze di giustizia o di accertamento di ipotesi di reato e non sono diffusi o comunicati a terzi.

Art. 11

Finalità in materia di videosorveglianza

1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

a) monitorare e controllare il traffico stradale in aree strategiche;

b) diffondere ai cittadini informazioni sulla viabilità e sullo stato del traffico veicolare;

c) creare uno strumento attivo di protezione civile;

d) prevenire e reprimere violazioni alle norme di polizia locale;

e) vigilare sull'integrità, conservazione e tutela del patrimonio pubblico, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica.

Art. 12

Compiti del Sindaco e della Giunta comunale

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, con propria deliberazione, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza dell'Amministrazione comunale o da essa gestiti, installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, qualora dall'uso di tali impianti si ricavano immagini e suoni tramite i quali è possibile identificare, in modo diretto o indiretto, le persone.

3. Il disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

4. Il Sindaco nomina i responsabili degli impianti di videosorveglianza ed assegna loro il compito di sovrintendere all'installazione e alla gestione degli impianti stessi.

5. E' vietato l'accesso ai dati a chiunque non espressamente autorizzato, salvo che si tratti di richiesta dell'Autorità giudiziaria.

CAPO IV
MISURE DI SICUREZZA

Art.13

Sicurezza dei dati personali

1. La Giunta comunale e i responsabili del trattamento dei dati personali definiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
2. Le misure di sicurezza sono determinate in relazione alla struttura organizzativa ed al livello di sviluppo tecnologico.

Art. 14

Compiti della Giunta comunale

1. La Giunta comunale aggiorna annualmente il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi dell'art. 34, lett. g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e relativo allegato B), disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Art. 15

Compiti dei responsabili del trattamento dei dati personali

1. I responsabili del trattamento dei dati personali delle strutture organizzative, in collaborazione con il Segretario comunale, definiscono e adottano le soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali per il trattamento sicuro dei dati personali.

CAPO V
PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI

Art. 16

Pubblicità e diffusione di dati personali dell'Amministrazione comunale

1. Il testo delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, delle determinazioni dirigenziali, dei programmi, delle circolari, dei decreti sindacali e delle ordinanze, è pubblicato e diffuso nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e sulla rete civica, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza.
2. I testi dei provvedimenti riguardanti i procedimenti disciplinari o contenenti dati relativi a stipendi, compensi, indennità, trattamenti economici ed emolumenti corrisposti al personale comunale, sono pubblicati e diffusi nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e sulla rete civica con modalità tali da non consentire l'identificazione delle persone interessate.

Art. 17

Pubblicità e diffusione d'albi ed elenchi

1. L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è pubblicato e diffuso nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e sulla rete civica.
2. L'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda e ottenuto dall'Amministrazione comunale strutture, beni strumentali, servizi e contributi, è pubblicato e diffuso nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e sulla rete civica.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Compiti della Segreteria comunale

1. La Segreteria comunale sovrintende all'applicazione della normativa di settore e delle norme contenute nel regolamento.